

STATUTO

SOLIDARIETA' E SERVIZI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUSCIANO CE VIA DON EMILIO
GRAZIANO P.2' I HB

Numero REA: CE - 253279

Codice fiscale: 03556360612

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
Art.1 - E' costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione: "SOLIDARIETA' E SERVIZI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	ALLEGATO "A" Al rep. 104.315 Alla racc. 19.066
La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, nonchè dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.	
La società ha sede nel Comune di Lusciano (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. La durata della	

3 di 32

4 di 32

5 di 32

6 di 32

	intende tutelare dalla normativa vigente, ivi compresi il ser-	
	vizio "informagiovani" così come previsto dalla normativa vi-	
	gente; - organizzare ed offrire assistenza medica - infermie-	
	ristica, anche specializzata, a domicilio o in altri luoghi di	
	permanenza pubblici e privati a soci e a terzi; - assumere la-	
	vori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, giardinaggio,	
	facchinaggio, trasporto cose e/o persone in proprio e/o per	
	conto terzi presso enti pubblici e/o privati, scuole, ospeda-	
	li, strutture sanitarie, ditte private e privati cittadini; -	
	organizzazione e gestione, anche su concessione di enti pub-	
	blici e/o privati, di asili nido e infantili, mense, bar, ri-	
	storanti, alberghi, pensioni, lavanderie, campeggi, lidi e	
	stabilimenti balneari, aziende agricole e agrituristiche, cen-	
	tri turistici e/o culturali, assistenziali e/o ricreativi,	
	centri di educazione psicofisica per anziani, handicappati ed	
	inabili al lavoro, centri sportivi, strutture idonee ad offri-	
	re servizi socio-sanitari; - lavori di ripristino, manutenzio-	
	ne, forestazione e sistemazione di aree verdi, parchi, e ter-	
	reni in genere; - prestazione di servizi di assistenza infer-	
	mieristica a soggetti portatori di handicap, invalidi ed an-	
	ziani; - lavori di sola edilizia inerenti la sistemazione di	
	aree di verde pubblico, lavori di tinteggiatura e verniciatu-	
	ra, pavimentazione e rivestimento; piccole opere di edilizia	
	in genere, anche in legno e in ferro; - la organizzazione e	
	gestione di parcheggi, garages e autolavaggi; - attività di	

8 di 32

9 di 32

	rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.	
	SOCI	
	Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci	
	cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie: soci ordinari, soci fruitori e soci volontari.	
	SOCI ORDINARI: possono essere soci ordinari tutti coloro che,	
	trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri	
	(purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente	
	il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere cor-	
	rispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affi-	
	ni, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
	e specializzazione professionale possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, inclusi fra essi:	
	- le persone svantaggiate, precedentemente indicate, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività co-	
	stituyente l'oggetto della società come consentito espressamen-	
	te dall'art. 11 della Legge n.ro 381/91; e,	
	come consentito espressamente dall'art. 10 della Legge n.ro	
	381/91, gli esercenti attività di assistenza e consulenza di	
	cui alla Legge 23 novembre 1939 n.ro 1815.	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici	

	ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa. Non possono essere soci colo-	
	ro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa. I soci perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabo-	
	razione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana. La prestazione di la-	
	voro del socio e il relativo trattamento economico e normati-	
	vo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, sono	
	disciplinati da apposito/i Regolamento/i, redatto/i dall'orga-	
	no amministrativo, ed approvato/i dall'assemblea dei soci, a	
	termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo	
	comma codice civile. Nella costituzione e nella esecuzione dei	
	rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di	
	parità di trattamento.	
	SOCI FRUITORI della cooperativa sono i diretti destina-	
	ri/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della	
	cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abi-	

12 di 32

	tratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni	
	dei soci volontari possono essere utilizzate in misura comple-	
	mentare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-	
	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mu-	
	tualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime cate-	
	gorie. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione	
	del libro soci.	
	- SOCI SOVVENTORI : possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992	
	n.59 secondo le modalità ivi previste.	
	Art. 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare all'Or-	
	gano Amministrativo domanda scritta, nella quale dichiarare di	
	obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle delibe-	
	razioni degli Organi sociali indicando:	
	a cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza e codice fiscale, titolo di studio, recapiti telefonici,	
	indirizzo di posta elettronica (se in possesso)e fotocopia di	
	un valido documento di riconoscimento;	
	b l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti	
	dall'art. 3 del presente Statuto;	
	c i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chie-	

	de di essere iscritto;	
	d l' ammontare delle quote che intende sottoscrivere.	
	Art. 5 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio	
	decide l'Organo Amministrativo, il quale comunica	
	all'interessato la decisione a mezzo lettera raccomandata an-	
	che a mano, motivando l'eventuale diniego.	
	Art. 6 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo del-	
	le quote sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente determi-	
	nato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori.	
	Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammis-	
	sione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si di-	
	venta soci e si è iscritti nel libro dei soci.	
	Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in	
	base all'art. 3 del presente Statuto;	
	b che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazione	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato	
	nel libro soci.	
	Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Or-	
	gano Amministrativo essere escluso il socio:	

	a) che non osservi le disposizioni dello Statuto o del Regola-	
	mento previsto dall'art. 25 del presente Statuto oppure le de-	
	liberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;	
	d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare mo-	
	ralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disor-	
	dine tra i soci.	
	Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve	
	essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in	
	regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese	
	dal detto invito, previo esame dell'Organo Amministrativo e	
	sempre che il socio resti inadempiente.	
	Art. 9 - Nel caso di decesso del socio, gli eredi o legatari	
	possono subentrare nella società in qualità di soci, purchè	
	possiedano i requisiti richiesti nell'art. 3 del presente Sta-	
	tuto e l'Organo Amministrativo esprima il proprio parere favo-	
	revole. Se i successori sono più di uno nominano un rappresen-	
	tante comune, salvo che la quota sia divisibile e l'organo am-	
	ministrativo consenta la divisione.	

	Art.10 - Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo per i ca-	
	si di cui agli artt. 5, 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo	
	lettera raccomandata all'interessato nei termini stabiliti	
	dalla legge.	
	Art.11 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto, quando per essi non trova applicazione	
	l'art. 9, avranno diritto soltanto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate oppure della minor somma risultante	
	dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda	
	di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a	
	pena di decadenza, nel termine di un anno della chiusura del	
	detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettan-	
	ti a soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti, sa-	
	ranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci re-	
	ceduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione sono avvenuti:	
	a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non ver-	
	sati;	
	b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non ver-	
	sate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	

Art. 12 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal Capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14 del presente Statuto, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11 del presente Statuto, dalle tasse di ammissione, da qualunque altro bene che pervenga alla società per atto di liberalità;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.

Art.13 - L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato completamente entro un mese dalla ricezione della comunicazione della delibera di ammissione alla cooperativa.

Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute con effetto nei riguardi della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.14

- L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-

	tivo provvede alla redazione de Bilancio, previo esatto inven-	
	tario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione	
	degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428	
	C.C. specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella	
	nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codi-	
	ce civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	I residui attivi del Bilancio saranno così ripartiti:	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati nel rispetto dei principi della mutualità pre-	
	valente di cui all'art.2514 C.C.:	
	a non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-	
	gale;	
	b il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;	
	d un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato, con la precisazione che non possono essere distribuiti	
	utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio	
	netto ed il complessivo indebitamento della società è superio-	

	re ad un quarto;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sul-	
	la destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti dispo-	
	sizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai	
	soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici; nella delibera di distribuzione dei	
	ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà pre-	
	viste dall'articolo 2545 sexies c.c. In caso di scioglimento	
	della società l'intero patrimonio sociale sarà obbligatoria-	
	mente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'assemblea può	
	sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta	
	al fondo di riserva ordinaria la totalità dei residui attivi	
	risultanti dal Bilancio. Le riserve non sono ripartibili tra i	
	soci durante l'esistenza della società.	
	ORGANI SOCIALI	
	- Assemblea -	
	Art.15 - L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Ammini-	
	strativo presso la sede sociale, o altrove purché in Italia,	
	ogni anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoven-	
	ti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in	

	questi casi gli amministratori segnalano nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione. Inoltre	
	l'assemblea ordinaria è convocata per:	
	a la nomina degli amministratori;	
	b la determinazione del compenso degli amministratori a norma	
	del art. 20 del presente Statuto;	
	c la determinazione della tassa di ammissione e dell'eventuale	
	soprapprezzo;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno. L'assemblea	
	potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli	
	amministratori.	
	Art. 16 - L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea	
	tutte le volte che lo riterrà opportuno ed utile alla gestione	
	sociale. Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/10 (un	
	decimo) dei soci, l'Organo Amministrativo sarà tenuto a convo-	
	care senza ritardi l'assemblea. La convocazione è fatta	
	dall'organo amministrativo nei casi e con le modalità di leg-	
	ge. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi pre-	
	scritti dall'art. 2366 c.c., e può prevedere la data della se-	
	conda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo	
	a quello stabilito per la prima. L'avviso deve essere inviato	
	ai soci ed agli altri aventi diritto con mezzi di comunicazio-	
	ne che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento all'in-	
	dirizzo o al recapito del socio destinatario risultante dal	

libro soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.17 - L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di più della metà dei voti di tutti i soci. Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.

Art.18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai essere segrete. Ciascun socio ha

un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo tre deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

Art.19 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). La nomina del Segretario dell'assemblea, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea.

- Organo Amministrativo -

Art.20 - La società può essere amministrata, su decisione dei soci assunta in sede di nomina, da uno o più amministratori, fino ad un massimo di cinque. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. E' tuttavia consentito, laddove sia espressamente previsto all'atto della nomina che gli amministratori operino con metodo disgiuntivo, con metodo congiuntivo (all'unanimità

tà), ovvero con metodo misto (congiuntivo per alcuni atti e disgiuntivo per altri). Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato, non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori possono essere anche non soci, fermo restando il disposto dell'art. 2542 comma 2 cod. civ..

Art. 21 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Sempre nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nomi-

nati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori, i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari modalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della

	maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione	
	delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di	
	chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	e del Comitato Esecutivo, se nominato, risultano da processi	
	verbali trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.	
	Art. 23 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunan-	
	za e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso	
	vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, non-	
	chè l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede	
	sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di	
	un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del	
	consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza con-	
	vocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominato. Delle	
	deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 24 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'am-	
	ministrazione ordinaria e straordinaria della società. Nel ca-	
	so di nomina del consiglio di amministrazione, questo può de-	
	legare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo	

composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere separatamente alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono, per teste, i soci. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25 - L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza generale della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli

	institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro confe-	
	riti nell'atto di nomina.	
	Art. 26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio. Isoci possono inoltre	
	assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura	
	fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di	
	esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione	
	dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo	
	fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei	
	soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consi-	
	glieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di	
	amministrazione al momento della nomina.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti an-	
	che i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero	
	costituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società.	
	- Collegio sindacale -	
	Art. 28 - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se	
	per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei li-	
	miti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli al-	

tri casi previsti dalla legge. Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplementi, eletti per la prima volta nell'atto costitutivo ed in prosieguo dell'assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile; pertanto tutti i suoi membri devono rivestire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa, sulla gestione ed i principi di corretta amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge; possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art.29 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con maggioranza stabilita dall'art.17, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilan-

29 di 32

	veda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	dalla
	parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il	
	domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale	
	secondo equità, salvo le esclusioni di legge. Resta fin d'ora	
	stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato	
	saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse deci-	
	sioni dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra previ-	
	sta anche le controversie promosse da amministratori, liquida-	
	tori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. La soppressione della presen-	
	te clausola compromissoria deve essere approvata con delibera	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.	
	Art.32 - Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto	
	valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative	
	rette con i principi della mutualità prevalente anche agli ef-	
	fetti tributari.	
	F.to Magliulo Vincenzo	
	F.to Not. Elda Romano (I.s.)	
	La presente è copia conforme al suo originale, consta di fac-	
	ciate diciassette e viene rilasciata dal sottoscritto Notaio	
	Elda Romano, per gli usi consentiti dalla legge.	

Aversa

La presente copia su supporto informatico, in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è conforme all'originale documento su supporto analogico, e si rilascia per Uso del Registro Imprese, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche)

(Esente da bollo a norma del combinato disposto dell'art.10, comma 8, del D.lgs. 460/1997 e dell'art.27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642)

Aversa, 17 febbraio 2022

Firmato digitalmente: Elda Romano Notaio